

# ***Evoluzione della proposta di Direttiva sul credito ai consumatori. Novità e criticità residue***

**Enrico Granata**

***Con iter alquanto tormentato, la proposta di Direttiva sul credito ai consumatori è arrivata all'esame del consiglio. L'articolo evidenzia le novità positive introdotte dal nuovo testo e ne affronta le perduranti criticità. Tra queste, le previsioni relative al prestito responsabile e all'obbligo di consulenza, al diritto di recesso e ai contratti di credito collegati.***

## **La proposta di Direttiva sul credito ai consumatori<sup>1</sup>**

### **2002: Proposta originaria della Commissione**

Nella proposta originaria, la Commissione pone l'accento su uno degli obiettivi che più costantemente ha perseguito negli ultimi anni: la tutela dei consumatori. Nel far ciò, tuttavia, omette di prendere in considerazione in maniera accurata l'effettivo assetto del mercato del credito al consumo e le potenzialità di espansione del mercato del credito ai consumatori.

Il testo contiene previsioni che mirano a disciplinare i più vari aspetti della relazione contrattuale fra il consumatore e il finanziatore e la Commissione si spinge addirittura a prevedere previsioni *ad hoc* in tema di clausole abusive nei contratti di credito con i consumatori e di consultazione delle banche dati.

L'industria bancaria, unitamente ad altri *stakeholders*, manifesta notevoli perplessità, sia con riferimento all'effettiva idoneità della proposta a raggiungere efficacemente l'obiettivo della protezione dei consumatori sia a favorire l'incremento dell'attività transfrontaliera nell'ambito del mercato di riferimento: entrambi *target* perseguiti dalla Commissione con l'opera di riforma.

<sup>1</sup> *L'articolo esprime la posizione del sistema bancario italiano circa i contenuti del vigente testo della proposta di Direttiva sul credito ai consumatori, il cui iter di adozione è ancora in itinere e che, dunque, è ancora suscettibile di modifica. L'articolo è inoltre incentrato sull'introduzione di alcune previsioni la cui adozione rappresenterebbe una novità assoluta nel mercato del credito ai consumatori (per esempio, il prestito responsabile, il dovere di assistenza, il diritto di recesso).*

*Con ciò s'intende dare ragione del fatto che non vi siano richiami di carattere giurisprudenziale o di dottrina. Le posizioni espresse dal sistema bancario italiano sono largamente coincidenti, peraltro, con quelle adottate dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) con propria posizione del 25 aprile 2006 (disponibile su richiesta) e dallo European Banking Industry Committee (EBIC) con propria posizione del 2 maggio 2006 ([www.eubic.org](http://www.eubic.org), disponibile su richiesta).*

## **Aprile 2004: Approvazione della proposta di direttiva da parte del Parlamento in prima lettura**

Il Parlamento europeo comprende molte delle criticità sollevate rispetto al testo originario e approva, perciò, la proposta con importanti modifiche.

Complessivamente, dalla prima lettura del Parlamento esce un testo ridimensionato quanto al proprio oggetto: sostanzialmente la proposta di direttiva si concentra ora sulla disciplina degli obblighi d'informazione a carico del finanziatore, anche se include ancora il riferimento a due importanti aspetti della disciplina contrattuale del rapporto. Si tratta del diritto di recesso dal contratto da parte del consumatore e della disciplina della responsabilità del finanziatore per inadempimento del fornitore nelle ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di fornitura di beni o servizi e il contratto di credito. L'obiettivo dell'informativa è, senz'altro, quello più importante per le istituzioni UE (non soltanto per la Commissione) ed è strumentale all'eliminazione dell'asimmetria informativa tra consumatori, da un lato, e fornitori di beni o servizi/finanziatori, d'altro lato.

## **Ottobre 2004: Pubblicazione del testo modificato della proposta di direttiva da parte della Commissione**

Il testo modificato reca soltanto le previsioni che, ad avviso della Commissione, devono subire modifiche. Tali previsioni comprendono anche emendamenti proposti dal Parlamento europeo che la Commissione non ritiene accettabili.

A seguito della pubblicazione del testo modificato, si è avuto un lungo periodo di stasi, nel corso del quale la Commissione ha lavorato alla redazione di un testo consolidato della proposta di direttiva, cercando l'accordo non solo delle istituzioni europee, ma anche dell'industria bancaria, al fine di favorire la rapida adozione del provvedimento.

Il periodo è stato particolarmente lungo, anche stante la difficoltà di assumere posizioni precise rispetto a un testo non consolidato e, perciò, di lettura particolarmente difficile.

## **Ottobre 2005: Pubblicazione del nuovo testo della proposta di direttiva**

Il testo consolidato della proposta di direttiva<sup>2</sup> consente finalmente di effettuare un'analisi compiuta delle previsioni in essa contenute, non solo con riguardo alle novità normative che essa introdurrebbe, ma anche con riferimento alle modalità e termini secondo i quali la nuova cornice regolamentare andrà a incidere sul mercato del credito ai consumatori, settore di servizi più ampio

<sup>2</sup> 7 ottobre 2005. *COM (2005) 483 definitivo 2005/0222(COD)*.

del credito al consumo. Maggiore dettaglio circa le previsioni della proposta di direttiva verrà fornito nel paragrafo che segue.

## **Novità più significative e positività del nuovo testo della proposta di direttiva**

### **Esclusione del mutuo ipotecario**

La Commissione ha accolto le istanze degli interessati di prevedere l'esclusione *tout court* del mutuo ipotecario dall'ambito di applicazione della proposta di direttiva, indipendentemente dal valore del prestito. La scelta è coerente con il fatto che il mutuo ipotecario è stato oggetto di approfondito studio da parte della Commissione nell'ambito dei lavori di un gruppo di esperti nonché di un "Libro verde" con il quale la Commissione ha avviato una consultazione conclusasi nel dicembre 2005. Si attende ora la pubblicazione del "Libro bianco" per conoscere gli esiti della consultazione e gli orientamenti della Commissione circa l'eventuale necessità di attuare interventi normativi in materia.

### **Esclusione delle garanzie prestate dai consumatori**

La Commissione ha accolto le richieste degli interessati nel senso di escludere le garanzie dall'ambito di applicazione della proposta di direttiva, normativa finalizzata a disciplinare i crediti, correttamente limitandone il raggio di azione, per l'appunto, a fattispecie di concessione del credito.

### **Riduzione del tetto oltre il quale la proposta di direttiva non trova applicazione da euro 100.000 a euro 50.000**

Anche tale previsione è stata fortemente auspicata. Prestiti per importi superiori ai 50.000 euro, infatti, difficilmente sono strumentali all'acquisto di beni e servizi di consumo e, di conseguenza, verrebbe meno la giustificazione per l'applicazione dello speciale regime di informativa previsto nella proposta di direttiva, come pure di specifiche norme quali, per esempio, quelle relative alle operazioni collegate.

### **Assoggettamento di alcune fattispecie di credito a un regime d'informativa "alleggerito"**

La proposta di direttiva prevede che alcune fattispecie di credito siano soggette soltanto ad alcune delle previsioni della proposta di direttiva (segnatamente quelle relative agli obblighi d'informativa a carico del finanziatore). Si tratta, in

particolare, dei contratti di credito di piccola entità (che non superano la soglia dei 300 euro) e degli scoperti in conto corrente. Nell'esprimere apprezzamento per la scelta del legislatore comunitario, si segnala l'opportunità di:

- aumentare la soglia da 300 a 500 euro;
- favorire l'esclusione tout court degli scoperti in conto corrente dall'ambito di applicazione della proposta di direttiva.

### **La razionalizzazione delle previsioni in tema di obblighi d'informativa**

La Commissione ha riconosciuto la meritevolezza delle richieste dell'industria volte a razionalizzare il contenuto delle previsioni recanti obblighi d'informativa a carico del finanziatore, sia in una prospettiva "endogena" alla proposta di direttiva sia in termini di coordinamento con altra legislazione consumeristica di matrice europea (per esempio, Direttiva sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari; Direttiva sulle pratiche commerciali sleali). Più in generale, la Commissione ha riconosciuto l'esigenza di evitare sovrapposizioni fra normative concorrenti a livello europeo e nazionale, al fine di prevedere un chiaro ambito di protezione dei consumatori e un perimetro definito degli obblighi dei finanziatori (per esempio, con riferimento alla relazione con la Direttiva sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori o, ancora, con la Direttiva sulla protezione dei dati personali).

### **Il principio del prestito responsabile è stato più correttamente ricondotto nell'alveo dei generali obblighi d'informativa a carico del finanziatore**

La nuova collocazione della previsione va intesa come un riconoscimento del fatto che l'adempimento del principio del prestito responsabile attiene alla fase precontrattuale, vale a dire preliminarmente rispetto all'instaurazione del rapporto con il consumatore. Si tratta di un fattore importante, che apporta maggiore chiarezza ai contorni dell'adempimento richiesto al finanziatore. La norma presenta, tuttavia, ancora notevoli criticità che verranno descritte in via specifica.

### **Riqualificazione dell'obbligo di consulenza in obbligo di assistenza**

Sempre nello stesso ambito, anche l'obbligo di consulenza a carico del finanziatore - configurato nel testo previgente come obbligo di natura autonoma - è ora confluito nell'ambito dell'informativa precontrattuale ed è stato riqualificato come obbligo di "assistenza al consumatore". Tale riqualificazione ha sicuramente risvolti positivi, ma sulla norma si tornerà per illustrarne gli aspetti problematici legati sia all'effettiva sostanza dell'obbligo previsto sia all'incertezza legata al fatto che le modalità del relativo adempimento sono rimesse alla discrezione degli Stati membri.

## **Definizione di contratto di credito collegato e regime delle operazioni collegate**

La Commissione ha mostrato, da un lato, di aver compreso le ragioni della contrarietà degli operatori rispetto alle previsioni che disciplinano il diritto di recesso dal contratto di credito da parte del consumatore, in caso d'inadempimento del fornitore al contratto di fornitura e in presenza di collegamento negoziale: la portata della definizione di contratto di credito collegato è stata, infatti, meglio circoscritta. Dall'altro lato, è stata accolta un'importante istanza del settore bancario europeo, quella di lasciare al presidio degli Stati membri la disciplina delle conseguenze del collegamento negoziale in termini di responsabilità, fatta eccezione per la norma sulla responsabilità sussidiaria di cui all'art. 14.2, la cui applicazione, tuttavia, è legata al verificarsi delle quattro condizioni indicate nell'articolo.

## **In tema di superamento dell'ammontare del credito, il nuovo testo dell'art. 17 prevede obblighi d'informativa più ragionevoli e aderenti all'effettiva realtà di mercato**

Gli obblighi di informativa a carico del finanziatore scattano ora al verificarsi di un superamento dell'ammontare totale del credito di misura "significativa" e che si sia verificato per un periodo di oltre un mese: ciò appare in linea con una corretta gestione dei rapporti banca-cliente senza che essi vadano a intaccare il diritto del consumatore a venire informato delle situazioni di scoperto.

## **La Commissione ha introdotto il principio dell'armonizzazione mirata**

L'industria bancaria europea ha dato grande enfasi al fatto che, se si deve porre mano alla materia in prospettiva di riforma, è necessario farlo introducendo la piena armonizzazione delle relative previsioni, poiché l'armonizzazione è la chiave del raggiungimento degli ambiziosi obiettivi enunciati dal legislatore comunitario. La Commissione ha condiviso questa impostazione e ha, di conseguenza, previsto, all'art. 21(1), l'applicazione del principio della piena armonizzazione, sia pure accompagnato da una clausola di mutuo riconoscimento, sulla quale si tornerà oltre.

Se queste sono le principali novità, peraltro positive (sia dal versante dei consumatori sia degli operatori di mercato) del testo della proposta di direttiva, esamineremo ora le criticità più significative che permangono nel testo, al fine anche di confrontarsi sulle possibili soluzioni, non soltanto nell'ottica del creditore, ma anche in quella degli altri soggetti dello scenario di riferimento. L'esame delle criticità come la proposizione di possibili soluzioni richiede la considerazione degli obiettivi perseguiti dalla Commissione con la proposta di direttiva. Essi sono indicati nella relazione introduttiva della Commissione e sono:

- creare le condizioni per un vero mercato interno;

- assicurare un alto livello di protezione dei consumatori;
- sistematizzare la vigente regolamentazione di settore rispetto all'attuale frammentazione normativa.

## L'armonizzazione

La Commissione affida un ruolo centrale all'armonizzazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra delineati e al fine della più generale attuazione degli obiettivi di Lisbona (cfr. punto 2 della relazione introduttiva alla proposta di direttiva). Con ciò si riconosce all'armonizzazione delle previsioni comunitarie, anzi, *rectius*, alla piena armonizzazione di tali previsioni, un ruolo determinante al fine di realizzare pienamente l'obiettivo del Mercato unico e l'effettiva integrazione dei singoli comparti di tale mercato.

Nel corso dell'*iter* di elaborazione della proposta di direttiva, il tema dell'armonizzazione ha costituito il *fil rouge* delle negoziazioni dell'industria bancaria con la Commissione e, in generale, con le istituzioni europee. La produzione legislativa comunitaria in tema di protezione dei consumatori è davvero imponente, anche avuto riguardo al solo comparto del settore dei servizi bancari *retail*. Ciò non a caso, visto l'impegno e la determinazione con la quale la Commissione ha concentrato negli ultimi anni i propri sforzi notevoli al raggiungimento dell'obiettivo di protezione dei consumatori previsto nel Trattato UE.

Il legislatore comunitario si è mosso inizialmente in un'ottica di armonizzazione minima, facendo così salva la facoltà degli Stati membri di prevedere disposizioni più favorevoli a tutela dei consumatori. La scelta rispondeva in buona parte all'obiettivo circostanza dell'elevato tasso di disomogeneità normativa esistente tra i diversi Stati membri, che rende più difficile adottare regole pienamente uniformi. La scelta minimalista ha portato a una parcellizzazione della disciplina consumeristica a livello nazionale, che si è tradotta in un formidabile ostacolo all'attività *cross-border*. È, infatti, disincentivante per gli operatori perseguire una politica di offerta transfrontaliera quando le condizioni alle quali effettuare tale offerta nei singoli Stati membri sono talmente diversificate da implicare costi aggiuntivi eccessivi rispetto ai profitti sperati. Il dato non è soltanto di fonte bancaria, ma è stato rilevato dalla stessa Commissione, non da ultimo con riferimento al basso livello d'integrazione del mercato retail. Allo stato, tale parcellizzazione si riflette negativamente anche sui consumatori: essa, indubbiamente, è di ostacolo a una maggiore concorrenzialità dal lato dell'offerta, perché non consente di esportare l'offerta al di fuori dei confini nazionali, se non con laboriosi e costosi adeguamenti del prodotto alle diverse legislazioni degli Stati nei quali si intende, appunto, offrire il proprio *range* di prodotti, e ciò è ritenuto fortemente diseconomico e disincentivante.

Riprendendo le argomentazioni svolte dalla Commissione in tale sede, la piena armonizzazione normativa è, sicuramente, un efficace strumento di inte-

grazione in quanto, nell'eliminare le incertezze giuridiche derivanti dalle asimmetrie regolamentari tra i diversi Stati membri, inietta la giusta dose di certezza giuridica e, di conseguenza, contiene i predetti costi aggiuntivi derivanti dalle necessità di adeguamento alle diverse legislazioni domestiche. A tali condizioni lo sviluppo dell'attività cross-border, che è uno degli obiettivi primari della proposta di direttiva, risulta certamente favorito.

È ovvio che il massimo grado di armonizzazione si potrebbe raggiungere con l'adozione di regolamenti: un'adozione generalizzata di regolamenti si scontra, tuttavia, con il principio di sussidiarietà di cui al Trattato UE, per non parlare della difficoltà nel raggiungere il consenso necessario in seno agli organi legislativi. Tale difficoltà, d'altra parte, si manifesta anche con riferimento alla negoziazione di direttive che aspirino all'introduzione di un livello di armonizzazione piena della materia soggetta al proprio ambito di applicazione.

Proprio in considerazione di tali difficoltà, si sta facendo strada una nuova modalità di armonizzazione a livello comunitario, quella della cosiddetta Piena Armonizzazione Mirata (*Full Targeted Harmonisation*). In questo contesto, la piena armonizzazione si applica soltanto agli aspetti "chiave" della materia disciplinata. Il principio è stato fatto proprio dal sistema bancario europeo in diverse sedi associative (Federazione Bancaria Europea, *European Banking Industry Committee*) e consessi formati da esponenti bancari (*European Financial Services Roundtable*).

Già l'art. 1 della proposta di direttiva prevede che essa "... ha per obiettivo l'armonizzazione di certi aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori".

L'art. 21, comma 1, della proposta di direttiva propone, poi, un primo esempio dell'applicazione della Full Targeted Harmonisation, laddove prevede che: "Nella misura in cui la presente Direttiva reca previsioni armonizzate, gli Stati membri non potranno mantenere od introdurre previsioni diverse da quelle previste nella Direttiva".

A fianco alla previsione appena descritta, il comma 2 prevede l'operatività del principio di mutuo riconoscimento con riferimento ad alcune delle previsioni della direttiva e in particolare: artt. 5(1) - Prestito responsabile, 5(2) - Informativa pre-contrattuale e 5(5) - Obbligo di assistenza; art. 13 - Diritto di recesso; art. 14(1) e (2) - Operazioni collegate; art. 15 - Rimborso anticipato del prestito; art. 17 - Superamento dell'ammontare totale del credito; artt. 19 e 20 - Intermediari del credito.

Le conseguenze derivanti dall'accompagnare la Full Targeted Harmonisation con il principio dell'*Home Country Control* non sono ancora del tutto chiare. Per definizione, infatti, il principio del mutuo riconoscimento si rende necessario dove il livello di armonizzazione è minimo e consente agli operatori di svolgere attività al di fuori dei confini domestici, nella certezza di rimanere soggetti alla legge in vigore nel proprio paese di origine. In un contesto di armonizzazione piena mirata, il ricorso al principio appare meno opportuno.

Secondo la Commissione, il richiamo al principio si giustifica con riferimento a quelle norme, per l'appunto quelle richiamate all'art. 21(2), che conservano un certo grado di flessibilità e, dunque, uno spazio di recepimento disomogeneo da parte degli Stati membri. Tali differenze in sede di recepimento non devono, ad avviso della Commissione, precludere l'attività transfrontaliera degli operatori di mercato e per tale ragione va inserito il meccanismo del mutuo riconoscimento.

La "tenuta" della previsione va valutata in termini di vantaggi derivanti per i soggetti che si muovono sul mercato della predetta flessibilità, avuto riguardo agli svantaggi derivanti dal potenziale svuotamento della piena armonizzazione, magari anche a causa dell'attività di *goldplating* da parte degli Stati membri, specialmente su aspetti così cruciali della disciplina come quelli richiamati all'art. 21(2).

## **Il principio del prestito responsabile e l'obbligo di assistenza**

Il principio del prestito responsabile consta di due componenti: una è quella relativa all'adempimento degli obblighi d'informativa precontrattuale gravanti sul consumatore; l'altro è quello dell'accertamento del merito di credito del richiedente il credito.

Laddove il principio del prestito responsabile viene ora correttamente ricondotto agli adempimenti di natura informativa, l'altra componente del principio continua a destare perplessità.

L'introduzione, infatti, delle previsioni recanti le informazioni da fornire al consumatore richiedente il prestito presenta elementi di novità per molti Stati dell'Unione europea, mentre non è particolarmente penalizzante in ambito italiano, dove il regime della trasparenza implica già l'obbligo per i finanziatori di fornire ai consumatori informazioni molto specifiche e dettagliate mediante la consegna di "Fogli informativi" particolarmente articolati, del "Documento di sintesi" e, su richiesta del cliente, di una copia completa del contratto prima della sua conclusione (possibilità peraltro presente anche nella proposta di direttiva).

Quanto alla seconda componente del principio in esame, vale a dire l'accertamento della solvibilità del consumatore, l'industria ha da tempo auspicato una modifica della previsione nella direzione di un maggior contemperamento degli interessi in gioco. La Commissione ha introdotto quello che considera un correttivo in accoglimento di tali istanze, vale a dire il fatto che le informazioni che il consumatore deve fornire al finanziatore, e sulle quali questi deve poi valutare il relativo merito di credito, devono essere "precise" ("accurate" secondo la versione inglese).

La previsione codifica un comportamento già adottato dalle banche e dalle società finanziarie che compiono di *routine* i necessari accertamenti, prima della conclusione del contratto di credito, circa l'effettiva situazione finanziaria del consumatore richiedente.



Naturalmente, l'efficacia di tali accertamenti trova limiti esterni non riconducibili alla sola diligenza e prudenza del creditore. In particolare, il creditore - nel compiere le verifiche circa la potenziale solvibilità del consumatore - è costretto a basarsi sulle informazioni fornite da quest'ultimo, la cui completa veridicità non può mai essere accertata da parte del finanziatore. Anche il ricorso alle banche dati, pure utilissimo strumento d'indagine circa la situazione patrimoniale complessiva del consumatore, incontra dei limiti di natura normativa (per via delle limitazioni imposte dalla legislazione in materia di tutela della *privacy*) e di natura empirica, poiché non tutte le informazioni rilevanti rispetto all'accertamento in esame confluiscono nelle banche dati consultate dai creditori.

Per tali ragioni, il riferimento alla "precisione" (o "accuratezza") delle informazioni fornite dal consumatore non appare dato sufficiente a effettuare l'auspicato contemperamento di interessi e meglio sarebbe inserire nel dettato normativo il contenuto del Considerando 19 della proposta di direttiva, che chiarisce che anche i consumatori sono tenuti ad agire con prudenza e al rispetto delle proprie obbligazioni contrattuali.

Tale riferimento normativo contribuirebbe a creare maggiore chiarezza circa la portata della norma e ad arginare il perimetro della rispettiva responsabilità delle parti, così scongiurando l'indesiderata conseguenza di un aumento del relativo contenzioso.

Va accertata, inoltre, la relazione tra l'adempimento al principio del prestito responsabile e la previsione dell'obbligo di assistenza, le cui modalità sono nel vigente testo rimesse alla discrezione degli Stati membri. Nonostante la previsione dell'obbligo in esame nell'ambito delle norme relative all'informativa pre-contrattuale, il testo dell'art. 5(5) presenta ancora notevoli ambiguità laddove fa riferimento all'obbligo del finanziatore di fornire *"adequate spiegazioni al consumatore, al fine di metterlo nella posizione di valutare se il credito proposto sia adatto alle sue esigenze ed alla sua situazione finanziaria, ove applicabile illustrando [...] i vantaggi e gli svantaggi legati al prodotto proposto"*.

In tali termini, l'attività del finanziatore si continua a configurare come un obbligo di vera e propria consulenza piuttosto che di assistenza nel comprendere le informazioni fornite prima della conclusione del contratto. Un servizio di questo tipo non può che essere aggiuntivo e, comunque, va fornito su richiesta del consumatore. Inoltre, non può richiedersi al finanziatore di compiere valutazioni sulla base di parametri soggettivi che soltanto il consumatore conosce. Il tenore del considerando 20 conferma questa osservazione, laddove addirittura si dice che il finanziatore dovrebbe condurre il consumatore a scegliere il prodotto a lui più adatto. La norma va ridimensionata e ricondotta all'effettiva informativa, sia pure di carattere qualitativamente compatibile con la formazione di consumatori più consapevoli e preparati rispetto alle scelte di credito che decidono di compiere. La rimessione delle modalità d'implementazione della previsione agli Stati membri, inoltre, introduce ulteriori elementi d'incertezza e cozza con il principio di piena armonizzazione di cui all'art. 21(1).

## Contratto di credito collegato e operazioni collegate

La novità sostanziale introdotta nel nuovo testo è l'abbandono da parte della Commissione dell'idea di proporre un regime di responsabilità *ad hoc* per i contratti di credito collegati e, nella fattispecie, la responsabilità solidale del finanziatore per inadempimento del fornitore al contratto di fornitura.

Tale scelta del legislatore comunitario ridimensiona il dibattito circa l'ampiezza della definizione di contratto di credito collegato di cui all'art. 3(l), che rimane tuttavia in piedi per le conseguenze legate al recesso dal contratto di credito.

Al fine della restrizione della portata della definizione, si considera idoneo l'inserimento del criterio del vincolo contrattuale di esclusiva nei rapporti tra fornitore e finanziatore quale indice della sussistenza del collegamento fra i due negozi.

Tale criterio è, del resto, presente tra le condizioni che devono vedersi realizzate al fine dell'applicazione della responsabilità sussidiaria tra fornitore e finanziatore e, dunque, a maggior ragione deve rientrare tra i possibili criteri di collegamento.

## Diritto di recesso

La proposta di direttiva continua a prevedere l'introduzione di un diritto di recesso del consumatore da esercitarsi entro 14 giorni dalla conclusione del contratto di credito.

L'introduzione di tale diritto di recesso risponderebbe all'esigenza di consentire al consumatore di scegliere in piena consapevolezza il prodotto più adatto, disponendo del tempo necessario per riflettere sul contratto concluso e, allo stesso tempo, investigare la disponibilità di ulteriori prodotti sul mercato.

Pur condividendo la scelta del legislatore comunitario d'introdurre il meccanismo del recesso, il sistema bancario ritiene che il periodo previsto per il relativo esercizio sia eccessivamente lungo, rispetto alla velocità delle esigenze dei consumatori che ricorrono a questa particolare metodologia di credito. Il fatto che il periodo di recesso sia previsto [*sic*] in altra normativa comunitaria non è probante, in quanto essa, e segnatamente l'art. 6 della Direttiva sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, prende a riferimento un diverso mercato e un diverso contesto nel quale il consumatore accetta l'offerta contrattuale, che richiede un maggior tempo per la relativa considerazione.

Si auspica, perciò, la riduzione del termine del recesso al più congruo periodo di sette giorni dalla conclusione del contratto e al contempo l'introduzione della facoltà per il consumatore di rinunciare al periodo di recesso in caso di richiesta di consegna immediata del bene. L'inserimento di tale facoltà di rinuncia costituisce invero il *benchmark* della problematica in esame, laddove appare risposta più rispondente alle esigenze di rapidità e snellezza di questo particolare comparto del mercato del credito. Si auspica, inoltre, lo stralcio della

previsione di cui all'art. 13(2), della quale appare difficile comprendere l'effettiva ragione dell'inserimento all'interno della proposta di direttiva.

## Conclusioni

L'evoluzione della proposta di Direttiva sul credito ai consumatori dimostra che alcune delle istanze evidenziate dall'industria sono state correttamente recepite dal legislatore comunitario, poiché riflettono appieno la configurazione del mercato anche in chiave di espansione futura e d'incremento dell'attività transfrontaliera.

In prospettiva, l'auspicio è che il testo possa essere rifinito ulteriormente, soprattutto laddove si rende necessario distinguere fra la prestazione di attività legata alla corretta informativa e, dunque, in senso lato anche alla "educazione" del consumatore nell'operare le proprie scelte di credito e la prestazione di servizi aggiuntivi, di vera e propria consulenza e assistenza nella scelta del prodotto. Tali servizi, come già evidenziato, appartengono a una sfera di carattere contrattuale e dovrebbero essere forniti su richiesta del consumatore nonché dietro compenso, in quanto più strumentali all'acquisito di prodotti di particolare complessità come, per esempio, prodotti finanziari. Tale prospettiva non contrasta, in ogni caso, con gli impegni del settore bancario per migliorare l'eventuale asimmetria informativa con la clientela anche con un grande impegno profuso sotto il profilo del *customer care*.

Una vera espansione del mercato, insieme al raggiungimento degli altri obiettivi che la proposta di direttiva si propone, appare legata alla necessità di perseguire efficacemente una politica volta all'introduzione di previsioni di piena armonizzazione che possono adeguatamente assicurare, da un lato, un'adeguata protezione dei consumatori e, dall'altro, l'effettiva espansione - anche transfrontaliera - del mercato del credito al consumo, serbatoio futuro del soddisfacimento delle concrete necessità delle famiglie europee.